

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

"Interventi di sostegno a persone in stato di bisogno"

Art. 1: FINALITA' DEGLI INTERVENTI

L' Assistenza Economica si inserisce in una serie di aiuti alla persona che il Comune eroga a chi si trova in una situazione economica disagiata.

Gli interventi di assistenza economica sono rivolti ad assicurare i mezzi per far fronte alle esigenze vitali minime, garantendo il rispetto del bisogno della persona, delle sue convinzioni personali e della sua dignità.

Il relativo beneficio è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee; si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia della persona.

Il beneficio stesso è attribuito esclusivamente e limitatamente per il tempo necessario al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per:

- Integrare il reddito familiare;
- Favorire la permanenza del singolo o del nucleo presso il proprio domicilio;
- Sopperire a necessità di carattere straordinario.

Art. 2: DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi:

- I cittadini Italiani residenti nel Comune di Tito;
- Gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Tito comunque in possesso di permesso di soggiorno;
- I profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e aventi dimora abituale nel Comune di Tito;
- I cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune di Tito e che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi indifferibili e urgenti e che non possano essere indirizzati a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 3: PRIORITA'

I contributi economici, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per l'integrazione al minimo vitale sono destinati prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o con handicap accertato, ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e a famiglie i cui componenti siano destinatari di programmi individualizzati di recupero e reinserimento sociale.

Art. 4: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Possono essere destinatari dei contributi coloro che versano in stato di bisogno determinato dalle seguenti condizioni:

- Insufficienza del reddito familiare;
- Presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
- Esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino situazione a rischio di emarginazione per il nucleo familiare.

Art. 5: MOTIVI DI ESCLUSIONE

E' sottoposta al preventivo parere della Giunta Comunale la richiesta di contributi in presenza delle seguenti condizioni:

- Reddito superiore al minimo vitale;
- Possesso di patrimonio immobiliare (Titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento, etc..);
- Proprietà di patrimonio immobiliare (fatta eccezione per l'unità immobiliare con caratteristiche non di lusso adibita a prima abitazione);
- Esistenza di parenti giuridicamente obbligati agli alimenti, che di fatto provvedono a garantire il minimo vitale;
- Reddito non accertabile;
- Richieste ripetute ed abituarie; è in questo modo considerata la richiesta che pervenga, da parte dello stesso nucleo familiare, con una cadenza periodica inferiore al semestre, salvi comprovati casi di eccezionalità.

Art. 6: TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

Gli interventi possono concretizzarsi in:

a) Contributo mensile di minimo vitale.

Gli interventi di minimo vitale sono quelli che garantiscono al singolo o al nucleo i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita relativi alla alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene e cura della persona e alla conduzione della casa.

Il contributo da erogare quale integrazione di reddito insufficiente viene definito dall'applicazione della tabella di minimo vitale e può coprire fino al 50% della differenza tra il minimo vitale e la somma dei redditi procapite dei componenti il nucleo familiare.

Per nucleo familiare si intende il gruppo di persone legate da vincoli di parentela o convivenza; nel calcolo del reddito viene detratto il canone di locazione documentato, con una franchigia massima di Euro 1.810,00 annui. Non vengono detratte le rate di ammortamento per il mutuo della casa, in considerazione del fatto che tale onere rappresenta un cumulo di capitale, le stesse possono comunque rappresentare, insieme ad altri elementi di valutazione nella formulazione della proposta di contributo da parte del servizio sociale.

Qualora il singolo o il nucleo usufruiscano a titolo gratuito dei servizi gestiti dal Comune, la retta minima di accesso a tali servizi viene decurtata dal calcolo del contributo. In situazioni ampiamente motivate ed in presenza di progetti di reinserimento sociale e/o lavorativo, può essere erogato un contributo che consenta il raggiungimento del minimo vitale.

b) Contributo straordinario o una - tantum.

E' prevista la possibilità di erogare contributi straordinari una - tantum per sopperire a:

- Carenze di servizi o bisogni particolari;
- Per eventi eccezionali e comprovati;
- Spese sanitarie per cure costose, prolungate e non differibili, qualora il relativo costo non sia coperto da altri Enti;
- Acquisto o riparazione di apparecchiature sanitarie o protesi in genere, per la parte di costo non coperta dagli Enti competenti;
- Inderogabile necessità di utilizzo di servizi privati (accesso ad ambulatori, centri riabilitativi ecc..) per mancanza o inadeguatezza di servizi pubblici;
- Spese di risanamento derivanti da interventi non procrastinabili e finalizzate a favorire la permanenza del nucleo familiare nell'alloggio abitato. I contributi non potranno in nessun caso essere superiori alla differenza tra le spese da sostenere e il reddito, avendo come parametro di riferimento il minimo vitale.

c) Esonero parziale o totale dal pagamento di servizi Comunali.

Art. 7: MODALITA' DI EROGAZIONE

I contributi continuativi di minimo vitale sono erogati mensilmente e possono essere concessi per un periodo massimo di sei mesi l'anno; essi sono reiterabili solo a seguito di nuova istanza.

Sono escluse dai limiti di cui sopra le persone anziane ultrasessantacinquenni o situazioni valutate di particolare rilevanza sociale da parte del competente Ufficio Servizi Sociali.

L'eventuale ed accertata modificazione dello stato di bisogno del richiedente (personalmente tenuto a darne comunicazione all'Ufficio competente) può comportare la sospensione della prestazione o la riduzione della stessa nell'entità e/o nel tempo.

La concessione dei contributi straordinari o una - tantum viene erogata in un'unica soluzione e non è reiterabile prima di un semestre.

Art. 8: ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La richiesta di prestazioni assistenziali dovrà essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali, su apposito modulo fornito dall'Ente.

Gli operatori dell'Ufficio sono tenuti ad aiutare i richiedenti nella compilazione del modulo.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune può, anche su segnalazione di enti ed organizzazioni di volontariato legalmente riconosciute e iscritte all'Albo, provvedere d'ufficio all'avvio del procedimento di richiesta di contributo, in sostituzione di soggetti impossibilitati o incapaci di farlo.

Alla richiesta dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante le dichiarazioni riportate nel modulo, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per chiarire le circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

La composizione del nucleo familiare, il reddito e il patrimonio possono essere autocertificate su apposito modulo fornito dall'Ente, a norma del D.Lgs. 109/1998.

Qualora la documentazione richiesta non sia consegnata senza giustificati motivi entro quindici giorni dalla data della richiesta, questa è da ritenersi respinta.

Art. 9: ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO

I benefici economici sono subordinati all'accertamento, da parte del competente Ufficio Servizi Sociali, dello stato di necessità o indigenza del richiedente, che si dimostri tale da non consentire, con i mezzi propri e dei familiari, il soddisfacimento dei bisogni essenziali quotidiani del nucleo a cui appartiene, considerato anche l'eventuale apporto degli obbligati agli alimenti (ex artt. 433 e ss.cc.).

Il Comune adotta i propri provvedimenti sulla base della valutazione tecnica globale del competente Ufficio Servizi Sociali, corredata dalla documentazione fornita dal richiedente ed eventuali elementi integrativi acquisiti d'ufficio.

Il richiedente con la richiesta, dovrà autorizzare il Comune, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, ad eseguire controlli sia diretti che indiretti tesi ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.

Al fine della determinazione del reddito saranno considerati tutti gli introiti, al netto delle ritenute fiscali, compresi quelli derivanti da pensioni di qualsiasi natura, da lavoro dipendente o autonomo, da patrimonio e da qualsiasi altra fonte.

A tal fine il Comune può disporre visite domiciliari con personale qualificato, avvalersi dei dati informativi a disposizione degli Enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali, ovvero ricorrere ad accertamenti per il tramite della Polizia Municipale.

I beneficiari di contributi erogati per particolari esigenze (pagamento utenze, spese mediche, etc.) sono tenuti a presentare idonea documentazione attestante l'impiego delle somme percepite, la mancata presentazione della documentazione richiesta sarà considerato motivo di esclusione per la presentazione di nuova istanza per un periodo non inferiore a 1 anno.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultano mendaci, oltre a incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Art. 10: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'Ufficio Servizi Sociali, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata dalla documentazione necessaria e fatta salva la possibilità di disporre supplementi di istruttoria sospendendo quindi i termini del procedimento, formula la proposta di ammissione o diniego al contributo.

Nel definire la prestazione, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di difficoltà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflittualità familiare accertata dall'Ufficio Servizi Sociali, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dall'intestatario della scheda anagrafica familiare o da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo delle prestazioni a beneficio di tutto il nucleo familiare.

L'esito del procedimento amministrativo ed ogni altra utile notizia saranno comunicati ai richiedenti presso il luogo di residenza.

Art. 11: RICORSI

Il richiedente la cui domanda non sia stata accolta può presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo della pratica. Possono altresì ricorrere al Sindaco, nel medesimo termine, coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza, di sospensione o di riduzione dell'intervento. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

L'Ufficio competente effettuerà apposita istruttoria, comprendente i necessari accertamenti anche richiedendo specifiche informazioni e relazioni tecniche.

Su tali ricorsi, entro due mesi dall'istanza del richiedente, verrà emessa apposita determinazione dirigenziale che potrà motivatamente decidere in ordine all'accoglimento o al rigetto del ricorso stesso.

Art. 12: APPLICAZIONE TRANSITORIA

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento e per i successivi 2 mesi, tutti i beneficiari di contributi continuativi saranno soggetti alla presentazione delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'art. 8, in mancanza delle quali il beneficio concesso sarà revocato d'ufficio.

Numero di componenti del nucleo familiare	Indice di Riparametrazione ISE
1	1
2	1,15
3	1,30
4	1,45
5	1,60
6	1,75
7	1,90

Per ogni ulteriore componente del nucleo familiare: + 0,15;

Per ogni componente del nucleo familiare portatore di Handicap, con invalidità accertata superiore al 66% (oltre il normale aumento dell'indice di riparametrazione ISE): + 0,15;

Base per il calcolo del minimo vitale: 1= Pensione Sociale.